

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRONI** e **SELLITTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1966

Norme transitorie per i concorsi ai posti di sanitari ospedalieri a modifica dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336

ONOREVOLI SENATORI. — Se ci riportiamo agli atti della Commissione sanità del Senato sul disegno di legge n. 458 d'iniziativa dei deputati Ceravolo, Perinelli ed altri e De Maria, De Pascalis ed altri, divenuto poi legge n. 336 del 10 maggio 1964, noi constatiamo come, se proprio non unanime, certo largamente sentita fu allora l'esigenza di sanare la posizione di un numero rilevante di sanitari ospedalieri, i quali, pur chiamati a compiti professionali debitamente riconosciuti dalle rispettive Amministrazioni, erano privi di una definita posizione giuridica e pertanto oggetto di una ingiusta condizione che occorreva appunto riparare. Ciò per una esigenza di equità, del resto già espressa dal Parlamento italiano con norme analoghe nel 1948 e nel 1951 (decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949 e legge 4 novembre 1951, n. 1188) per la stessa categoria, ed anche, come da molti colleghi detto e ripetuto, per riportare nei centri sanitari del Paese la necessaria tranquillità invece turbata da manifestazioni frequenti di protesta e da un permanente stato di inquietudine che mal si addicono alla serenità indispensabile in questi luoghi di umana sofferenza.

Non sembri superfluo richiamare, sia pure sinteticamente, la realtà di una situazione,

del resto a voi nota, che col presente disegno di legge s'intende modificare. Situazione maturata in quest'ultimo decennio, dovuta a fattori di varia natura che possiamo così riassumere:

- 1) rapido sviluppo e aumentate esigenze tecnico-assistenziali degli ospedali;
- 2) mancato adeguamento a tali esigenze dei necessari strumenti legislativi;
- 3) generale, precaria situazione economica delle Opere Pie che non solo non ha consentito l'adeguamento degli organici alle accennate esigenze tecnico-assistenziali ma nemmeno il rispetto delle pur carenti leggi vigenti per quanto in particolare si riferisce al rapporto posti-letto-reparto. Fatto quest'ultimo che avrebbe di per sé costituito elemento di assorbimento nei ruoli di molti sanitari soggetti alla abnorme situazione di cui trattasi.

Che l'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336 mirasse a sanare tali situazioni di fatto è fuori dubbio. Che questa fosse la volontà dei legislatori e del pari indubitato. Ma a quasi due anni dall'approvazione della suddetta legge dobbiamo pur prendere atto che il risultato non corrisponde allo spirito di detto articolo essendo venuta meno quella « sanatoria totale »

che era appunto nello scopo della legge e il cui risultato pratico è invece la regolarizzazione di circa il 10 per cento delle situazioni di fatto preesistenti. Pressochè a nulla sono valsi i richiami e le circolari del Ministero della sanità volte a portare, secondo anche l'espresso desiderio contenuto in un ordine del giorno votato da questa Commissione, gli organici ospedalieri almeno al rispetto delle vecchie leggi e quindi all'apertura di concorsi in base alle insorgenti esigenze.

Da queste pur brevi considerazioni scaturisce la necessità di quella auspicata sanatoria la quale, regolarizzando definitivamente tutte le abnormi situazioni oggi esistenti, dia la possibilità ai sanitari meritevoli, che per tanti anni hanno espletato un lodevole effettivo servizio, di acquistare la desiderata stabilità e quindi la necessaria sicurezza del proprio posto di lavoro.

Ne deriverà oltre tutto un beneficio per la stessa attività assistenziale dell'ospedale che potrà in tal modo fare sicuro affidamento su tutto il proprio personale sanitario. Voler ignorare tali situazioni oggi esistenti negli ospedali, eludere il problema, ne renderà ogni giorno più onerosa e complessa la sua soluzione.

È stato pertanto predisposto l'allegato disegno di legge con il quale vengono prese in considerazione e volte a risoluzione definitiva nell'interesse sia degli ospedali sia del personale sanitario, le seguenti situazioni di fatto attualmente esistenti:

1. — *Sanitari che occupano per incarico un posto per il quale hanno conseguito la idoneità in seguito a pubblico concorso.*

A questi sanitari si richiede una congrua anzianità di servizio nel posto non di ruolo

da essi occupato. Devesi, peraltro, far presente che la totalità o quasi di tale personale sanitario è già di ruolo nel grado inferiore in quanto vincitore di pubblico concorso.

Non vi è dubbio che i requisiti richiesti sono garanzia più che sufficiente per la immissione in ruolo di tali sanitari. D'altra parte l'anzianità nel servizio non di ruolo, convalidata dalla idoneità conseguita in seguito a pubblico concorso e lodevolmente prestata, è l'evidente dimostrazione della loro idoneità pratica e giuridica a ricoprire effettivamente il posto. Nè sembra giustificato, in via di fatto e di diritto, il ricorso ad una ulteriore prova riservata di idoneità per convalidarne una precedente già conseguita in un pubblico concorso.

2. — *Sanitari che occupano per incarico un posto per il quale non hanno ancora conseguito la relativa idoneità.*

Ai suddetti sanitari oltre all'anzianità e qualità di servizio richieste per gli idonei, si richiede anche un concorso interno con le stesse norme e garanzie del pubblico concorso. Agli stessi posti possono concorrere anche tutti i sanitari di ruolo nel grado inferiore che, pur non avendo l'incarico, siano in possesso della stessa anzianità nel servizio di ruolo.

Per gli assistenti, farmacisti e le ostetriche, che non abbiano ancora conseguito la idoneità per il posto che occupano, e per i quali non esiste grado inferiore, oltre ad una congrua anzianità di lodevole ed effettivo servizio nel posto, si richiede anche un concorso interno con le stesse norme e garanzie del pubblico concorso.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, è abrogato. Restano salvi i concorsi banditi a norma di tale articolo e per i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano state iniziate o svolte le prove di esame.

**Art. 2.**

I sanitari che prestino effettivo servizio non di ruolo, lodevole sotto il profilo tecnico-professionale, con incarico o con funzioni di primario, aiuto, assistente, direttore di farmacia, farmacista, ostetrica alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano, presso lo stesso ospedale od in altro di pari o superiore categoria, sono nominati in ruolo.

Il periodo di servizio richiesto per la nomina in ruolo, prestato presso lo stesso ospedale o in altro di pari o superiore categoria, di cui al comma precedente, da computarsi alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere per i primari ed i direttori di farmacia di tre anni; per gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche di almeno un anno.

**Art. 3.**

I sanitari che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino effettivo servizio non di ruolo, lodevole sotto il profilo tecnico-professionale, con incarico o con funzioni di primario o di direttore di farmacia da almeno sei anni e di aiuto da almeno tre anni, e che non abbiano ancora conseguita l'idoneità per il posto che occupano, sono nominati in ruolo, nei limiti delle disponibilità degli organici, dopo aver superato un concorso interno da espletarsi

entro un anno, secondo le disposizioni stabilite dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni.

Al concorso interno per primario ed aiuto possono partecipare anche i sanitari in servizio di ruolo nei gradi immediatamente inferiori, purchè siano in servizio di ruolo rispettivamente da almeno otto e quattro anni.

Per il concorso a posti di primario di specialità, oltre ai requisiti prescritti dal precedente comma, i candidati devono essere anche in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 30 settembre 1938, numero 1631.

#### Art. 4.

Gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino effettivo servizio non di ruolo, lodevole sotto il profilo tecnico-professionale, e che non abbiano ancora conseguito l'idoneità per il posto che occupano, sono nominati in ruolo dopo aver superato un concorso loro riservato da espletarsi entro un anno, secondo le disposizioni stabilite dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni.

L'anzianità nel rapporto d'impiego ospedaliero retribuito presso lo stesso ospedale od un altro di pari o superiore categoria, richiesta per l'ammissione al concorso riservato di cui al comma precedente, da computarsi alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere di almeno due anni.